

N 3539/12 Reg. V. G.

N 284/15 Cron.

## TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE

E VALLE D'AOSTA

Torino - C.so Unione Sovietica n. 325

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Stefano	Scovazzo	Presidente
Dott. Francesco	Sirchia	Giudice est.
Dott. Silvia	Truffo	Giudice onorario
Dott. Armando	Cesari	Giudice onorario

Letti gli atti relativi ai minori:

## OSSERVA

Dalla CTU è emerso che i due genitori, a parte la persistente conflittualità, appaiono sostanzialmente entrambi adeguati. Non è quindi in discussione la condivisione dell'affido della minore. Neppure sussistono elementi per non confermare la collocazione della residenza abituale della minore presso la madre. Quanto al regime di incontri tra padre e minore, appare adeguato, secondo il collegio e tenuto conto delle indicazioni del CTU. Il calendario indicato in dispositivo, che garantisce, da un lato una significativa relazione della minore con il padre e, dall'altro, evita che la minore sia continuamente sbalottata tra una abitazione e l'altra e garantisce ad il mantenimento di chiari riferimenti abitativi, scolastici, amicali.

Quanto al contributo al mantenimento a carico del padre, tenuto conto che il padre terrà la bambina presso di sé per periodi di tempo molto significativi, pare adeguata la somma di euro 200,00 al mese oltre il 50% delle spese straordinarie. Il compenso del CTU può essere liquidato in euro 3000,00 oltre IVA e CP, somma a carico di entrambe le parti per il 50% ciascuna dedotti eventuali acconti già versati.

Le spese processuali e di CTU possono essere compensate.

P.Q.M.

Letti gli artt. 330, 333, 336 c.c. 38 disp att. C.c., 4 legge 184/83

Letto il parere conforme del p.m.

Definitivamente provvedendo in via immediatamente esecutiva

DISPONE che la minore si affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione della residenza abituale presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione.

DISPONE che il padre possa incontrare e tenere presso di sé la figlia secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o dalle 16,30 se non c'è scuola) al lunedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola (ovvero dalla madre entro le ore 9,00 se non c'è scuola). Da martedì all'uscita da scuola a giovedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola (o orari come sopra indicato se non c'è scuola) nelle settimane in cui la bambina trascorre il week end con la madre. Da martedì all'uscita da scuola a mercoledì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola nelle settimane in cui la bambina trascorre il week end con il padre. Una settimana durante le vacanze di Natale, ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; metà delle vacanze di Pasqua (ad anni alternati comprensiva di Pasqua); ad anni alternati il giorno del compleanno della bambina se non già coincidente con giorno di incontro con il padre. Per le vacanze estive: ad anni alternati la prima o la seconda settimana subito dopo la fine della scuola; le prime due o le seconde due settimane di luglio; tutti gli anni le prime due settimane di agosto. Nei periodi di vacanza estiva il cui la bambina è con la madre, il padre potrà andare a trovare la figlia e incontrarla dalle ore 10,00 alle ore 20,00 una volta la settimana. Ugualmente la madre, durante le vacanze estive potrà incontrare la figlia con la medesima frequenza e orario quando è presso il padre. SALVO DIVERSI ACCORDI tra le parti.

DISPONE che il padre contribuisca la mantenimento della figlia versando alla madre della minore, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative concordate e documentate.

LIQUIDA il compenso del CTU dott.sa Editta Torre, in euro 3000,00 oltre IVA e CP. Somma a carico per il 50% di ciascuna parte, ma con responsabilità solidale in caso di inadempimento. Dedotti eventuali acconti già versati.

COMPENSA le spese.

DICHIARA il decreto immediatamente esecutivo.

Torino, 9 giugno 2015

Il Funzionario Giudiziario

Rosaria Vilarde

Si comunichi a:

padre e madre presso i rispettivi difensori (FAX)

CTU dott.sa TORRE (FAX)

P.M. in sede

Il Presidente

Il Giudice est.

Tribunale per i Minorenni  
TORINO

Deposito in Cancelleria

16/6/15

Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario

Rosaria Vilarde